

EVENTO FORMATIVO

**“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI ORDINAMENTO SOVRANAZIONALE**

“La tutela multilivello dei diritti fondamentali: linee di convergenza e possibili approdi giurisprudenziali”

Organizzazione: Associazione Forense Bologna, Università di Bologna Facoltà di Giurisprudenza Scuola Superiore di Studi Giuridici con il patrocinio dell'Ufficio del Referente per la formazione decentrata Distretto di Corte di Appello di Bologna.

Luogo, data e orario di svolgimento dell'evento: Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, Via Zamboni n. 22, Sala Armi, venerdì 8 novembre 2013 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Evento formativo gratuito accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Relazione introduttiva e mediazione:

Avv. Matteo Murgo, Presidente dell'Associazione Forense Bologna

Relatori in ordine alfabetico:

- 1) **Dott. Guglielmo Leo, Giudice presso la Suprema Corte di Cassazione;**
- 2) **Dott. Ernesto Lupo, ex Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione;**
- 3) **Prof. Luca Mezzetti, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna;**
- 4) **Dott. Paola Maria Zerman, Avvocato dello Stato**

Nel corso dell'evento formativo sarà presentata l'opera "I Diritti Fondamentali nell'Unione Europea, La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona" a cura di Pasquale Gianniti per la collana Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano.

PRESENTAZIONE

La creazione di uno spazio culturale comune alle diverse Corti, che funga da recettore di impulsi rinnovanti la reciproca omologazione delle diverse giurisprudenze costituzionali, è l'obiettivo principe che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, da sempre, insegue con ostinata devozione, orientando i propri intendimenti all'abbattimento di perniciose barriere ideologiche cementificatesi nel tempo.

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha segnato la ripresa del processo di integrazione europea, conferendo alla Carta dei Diritti Fondamentali valore parimenti significativo rispetto a quello normalmente conferito ai Trattati istitutivi dell'Unione, ponendosi al vertice dell'ordinamento come pienamente vincolante per le Istituzioni Europee e gli Stati Membri.

Scemato l'ambizioso progetto di una Costituzione europea, si è infatti optato per una più moderata soluzione protesa alla normale revisione dei Trattati esistenti, talchè funzionale alla costruzione di un'unione sempre più salda tra i popoli europei.

Ciò, peraltro, non deve condurre ad una lettura minimalista del trattato di Lisbona, avendo lo stesso apportato importanti novità sul piano delle fonti del diritto, e disegnando un assetto complessivo che ha saputo assimilare lo specifico giurisprudenziale in chiave trasversale ed euristica. Tali modifiche al sistema delle fonti risiedono nel solco di un processo, portato avanti in particolar modo dalla Corte di giustizia, volto a consacrare all'interno di ciascuno Stato membro la dovuta preminenza alle norme di derivazione europea, al fine di spianare la strada ad un *sistema normativo multilivello*.

Il sistema a multilivello che andremo a discutere dischiude una rappresentazione differenziata incentrata su punti di vista ordinatori diversi, in cui i giudici risultano progressivamente inseriti al di là dei recinti ottusamente eretti da confini nazionali e da barriere disciplinari.

A tal fine si procederà, in via preliminare, ad un inquadramento del nuovo impianto normativo, così come disegnato dal trattato di Lisbona, proseguendo, in seconda battuta, ad allargare il compasso della nostra indagine attraverso la disamina delle più recenti sentenze della Corte di giustizia, portavoce di sempre più edificanti riflessi giurisprudenziali involgenti l'esatta determinazione dei diritti fondamentali.

Non è stato, dopotutto, inusuale, nella panoramica storica transnazionale, il ricorso scientificamente asettico al concetto di "dialogo fra le Corti", potendosi ritenere empiricamente comprovata l'assenza di una "reciprocità emulativa" fra giurisprudenze gerarchicamente istituite. Lo squarcio normativo cui sovente si è assistito, conseguente ad un tendenziale deficit coordinativo fra ordinamenti, ha prodotto un eco la

cui risonanza ha contribuito ad invocare un'ermeneutica giuridica costruita, appunto, "su più livelli", da pretendersi in forma ancor più nitida nel settore della tutela dei diritti umani.

Infatti nessuno stato, per quanto lontano dalla concezione della persona e dei suoi diritti tipica dello stato costituzionale liberal-democratico, potrebbe aprioristicamente negare la (subita) influenza delle scelte di fondo della comunità internazionale.

La fisiologica inettitudine degli ordinamenti giuridici nazionali a regolamentare in modo efficiente i rapporti transnazionali ha infatti spinto la disciplina dei diritti umani verso istanze internazionali o astatuali.

E, si badi bene, la formulazione "dialogo tra le Corti", affatto neutrale e anemica, è chiamata a vincere l'invalidante ipotesi speculativa -formulata all'inizio degli anni settanta del secolo XX- secondo cui la formazione di un diritto più integrato, e globale, si sarebbe verosimilmente imbattuto in una radicale frammentazione dei confini territoriali, sociali ed economici. Ma, se si sacrificano visioni chiaroscurali dispiegate in uno scenario per lo più vetusto, si osserva il profilarsi di una opposta teorica capeggiata, viceversa, da relazioni tra ordini nazionali e sovranazionali tenute insieme da qualcosa di più di un tenue legame fra unità collidenti.

Una precisazione preliminare, per quanto scontata, pare doverosa: il tema che si affronta non riguarda solamente le ipotesi nelle quali la fonte sovranazionale sia recepita nell'ordinamento interno attraverso un atto di normazione primaria (si pensi alle leggi di ratifica dei trattati internazionali), dal momento che, in tal caso, il principio di riserva di legge è pienamente rispettato, rimanendo in capo al legislatore nazionale il monopolio della legislazione penale.

La tematica che si analizza, attiene anche alle ipotesi nelle quali la normativa sovranazionale incide direttamente sulle norme penali interne, senza che vi sia la mediazione dell'organo legislativo statale.

Tale "influenza diretta" sul diritto penale interno riguarda principalmente, nel nostro ordinamento, l'incidenza diretta delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo nonché l'influsso delle fonti comunitarie.

Trattando delle norme contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo deve darsi atto del superamento della tesi tradizionale che negava la loro immediata precettività nell'ordinamento degli Stati aderenti e richiedeva singoli e specifici atti interni di recepimento e specificazione dei principi enucleati dalla Convenzione.

La tesi oggi assolutamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza è quella della immediata precettività delle norme della CEDU all'interno del nostro ordinamento, fatta eccezione per quelle disposizioni così generiche e indeterminate da non risultare idonee a delineare con sufficiente sapienza contenutistica un precetto.

Ebbene, la tensione universalistica che anima la protezione della persona umana e certifica la crisi di autosufficienza degli ordinamenti nazionali, ha, di fatto, prodotto il superamento dei confini territoriali della c.d. giurisdizione domestica, in un quadro di integrata osmosi tra ordinamenti nazionali e sovranazionali.

D'altra parte, il fenomeno della circolazione delle esperienze, esteso all'ambito della tutela dei diritti fondamentali, potrebbe produrre degli effetti quanto mai inediti, contribuendo non solo alla creazione di una piattaforma conoscitiva condivisa quale libero approdo alla tutela dei diritti fondamentali di ogni singolo stato, ma anche favorendo un'interpretazione evolutiva ed estensiva delle disposizioni costituzionali

interne, le quali potranno essere implementate dalla normativa e dalla giurisprudenza internazionali.

Ad ogni buon conto, il fatto stesso che non siano previsti raccordi di tipo giudiziario tra gli ordinamenti in considerazione, comporta un coinvolgimento rilevante da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri, sui quali ricade pur sempre, in buona parte, la responsabilità di risolvere le eventuali paralisi e antinomie.

Auspicabile diventa, a questo punto, il progressivo affermarsi di un rapporto comunicativo tra le giurisdizioni, che faccia in modo che un potere diffuso come quello giudiziario sia parte del processo di circolazione giuridica, tenendo conto che la progressiva integrazione tra gli ordinamenti non esclude la possibilità di riconoscere alle giurisdizioni nazionali un ragionevole margine di apprezzamento finanche valorizzante le specificità delle singole tradizioni giuridiche.

Bologna, 22 Aprile 2013

Avv. Matteo Murgio

Via Ugo Bassi, 15 - Monte Grappa, 26 - Bologna

Tel. 051.234963

Fax 051.229996

Cell. 337.358949